



**AREA AMBIENTE**  
**SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI DALL'ASL NA 1 CENTRO NELL'AMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2020 – 2021.**

**PREMESSA**

Questo Comune - in attesa dell'apertura del complesso municipale di accoglienza cani di via Janfolla, e tenuto conto della capienza massima della struttura, in ottemperanza alla legge n. 281 del 14.8.1991 e alla Legge Regione Campania n.3 del 11.04.2019, intende, mediante la stipula con le strutture idonee ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, affidare il mantenimento dei cani randagi, di cui non si sia potuto accertarne la proprietà, catturati dai Servizi Veterinari dell'ASL Na1 Centro nel territorio comunale, per i quali, dopo il primo pronto soccorso presso le strutture sanitarie dell'ASL, viene richiesto dai predetti Servizi Veterinari il ricovero in una struttura, in attesa di affidamento o adozione. Il Comune, inoltre, a tutela della pubblica incolumità, provvede - in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi veterinari dell'ASL – al ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini.

**Art. 1 OGGETTO**

Servizio di ricovero dei cani vaganti catturati dai Servizi Veterinari competenti dell'ASL NA1 Centro sul territorio cittadino.

**Art. 2 CONDIZIONI ALLE QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

**Requisiti della struttura**

2.1 Dopo l'aggiudicazione, il soggetto dovrà, su richiesta della stazione appaltante, produrre tutta la documentazione attestante il possesso di un rifugio con la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art.24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'8/02/54) e che sia in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 3/2019 e di cui al presente Capitolato.

Il rifugio deve garantire ai cani soggiorno in ampi recinti costituiti da box prefabbricati e/o in muratura, forniti di zona coperta e scoperta, muniti di pedana posta nella zona coperta, in materiale isolante e facilmente disinfettabile e sollevata da terra. I box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un area totale, calcolata in base alla vigente L.R. 3/2019, secondo la tabella di seguito indicata:

Taglie	Piccola	Media	Grande	Gigante
Peso	< 2 Kg	< 8 Kg	< 15 Kg	> 15 Kg
Quadratura	2 mq	3,5 mq	4,5 mq	6 mq

I recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure suindicate a seconda del numero e del tipo

di soggetti che andranno a costituire il gruppo.

I box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona.

2.2 Il canile deve essere dotato di reparto contumacia isolato, la cui superficie non deve essere inferiore al 3% dell'intera area edificata destinato alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento dei cani malati in due zone nettamente distinte e separate, con alcune gabbie foderate con rete a nido d'ape di piccole dimensioni per evitare il passaggio di flebotomi, per la profilassi della Leishmaniosi canina, (in alternativa idonei collari intrisi di sostanze repellenti o utilizzo di prodotti spot – on ), e con box adeguatamente attrezzati , compresi box o gabbie fornite di lampade a raggi infrarossi, con annesso un locale infermeria per la degenza post operatoria dei cani sottoposti ad interventi chirurgici e per la custodia dei cuccioli che deve avvenire in box separati dagli adulti.

2.3 Il canile deve essere dotato di box di isolamento da riservare ai cani morsicatori, da sottoporre ad osservazione veterinaria per gg. 10, ai cani malati, nonché ai cani particolarmente aggressivi, la cui consistenza andrà preventivamente dichiarata nell'istanza di partecipazione.

2.4 Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che, in tali aree, potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra di loro soggetti non incompatibili; in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento a cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo.

Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio.

Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

2.5 Il canile deve essere in possesso di apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti (per i quali sarà conservata documentazione attestante l'acquisto), di spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto alla cura e gestione dei cani, di medicheria con armadietto farmaceutico, nonché del registro di carico e scarico dei farmaci e della relativa emissione di ricette, a firma del Direttore Sanitario di struttura, per la fornitura di medicinali e del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.

## **Direzione Sanitaria**

2.6 All'interno deve essere operante la direzione sanitaria affidata ad un medico veterinario libero professionista, che deve assicurare ed attestare con la firma, su un apposito registro, la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.

## **Alimentazione**

2.7 Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime secco, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.

Il peso degli alimenti non deve essere inferiore ai seguenti quantitativi:

Taglia	Cuccioli 2 mesi	Cuccioli 4 mesi	Cuccioli 6 mesi	Adulti oltre 8 mesi
piccola	50 g	100 g	130 g	50 – 130 g
media	170 g	200 g	330 g	100 – 350 g

grande	300 g	450 g	600 g	400 – 700 g
--------	-------	-------	-------	-------------

Il contenuto in proteine del mangime secco non deve essere inferiore alle seguenti percentuali:

cani	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
cuccioli	27% proteine	29% proteine
adulti	23% proteine	23% proteine

La densità calorica media non deve essere inferiore alle seguenti quantità:

Cucciolo	kcal/kg 3700
Cane adulto	kcal/kg 3800
Senior	kcal/kg 3500
Cane convalescente	kcal/kg 3500

Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, nonché essere appetibile.

Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni della ditta produttrice.

Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificamente nel caso di animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.

Razioni aggiuntive o diversificate dovranno essere distribuite laddove il Direttore Sanitario ne riscontri la necessità. In relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale saranno somministrate formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle. Ogni variazione, integrazione o miglioramento relativo alla gestione dell'alimentazione sarà comunicato dal predetto Direttore Sanitario che provvederà a fornire le dovute indicazioni in relazione ad ogni caso individuale.

L'acqua deve essere sempre potabile, fresca nonché disponibile.

### Attività di pulizia e disinfezione

2.8 Tutti i locali della struttura devono essere dotati di pavimenti in materiale impermeabile, facilmente lavabili, disinfettabili ed adeguatamente inclinati per consentire l'allontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni. Inoltre, le pareti dovranno essere rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2.9 I box devono essere sottoposti a lavaggio e disinfezione giornaliera, nonché a disinfestazione contro gli ectoparassiti una volta alla settimana. Ogniqualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti.

Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgenza di patologie da raffreddamento.

2.10 Dovranno essere pianificati ed inviati al Comune, ogni inizio d'anno, i programmi, debitamente firmati dal Direttore sanitario, di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti e dovrà essere presente presso la struttura una registrazione degli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione periodicamente effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato

## **Identificazione dei cani**

- 2.11 Tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder dovrà essere operata, ai fini individuabilità del cane, l'applicazione indolore del microchip identificativo che sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'ASL NA 1 Centro secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online. I cani ricoverati, peraltro, saranno iscritti su un apposito registro di carico e scarico degli animali, previsto dalla L.R. 3/2019, debitamente vidimato dalla ASL territorialmente competente.
- 2.12 Presso il rifugio, per ogni cane ospitato, dovrà essere custodita una scheda sanitaria individuale aggiornata, che oltre alla foto del cane, riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.

## **Controlli e requisiti minimi gestionali**

- 2.13 I canili appaltati dovranno consentire in ogni momento, l'accesso per i controlli contabili, amministrativi ed ecologico – sanitari di tutela animale oltre che al Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente per le verifiche di competenza, anche al personale appositamente delegato nonché alle Associazioni di tutela animali di vigilanza incaricate dal Dirigente del Servizio Tutela della Salute e degli Animali ed al Garante dei Diritti degli Animali del Comune di Napoli.
- 2.14 I gestori dei canili forniranno al Servizio Tutela della Salute e degli Animali, con cadenza mensile, reportistica riportante gli elenchi degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, dell'età, del microchip identificativo.
- Qualsiasi movimentazione (eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti) dovrà essere comunicata, entro 24 h dall'evento, utilizzando la modulistica regionale in uso al Servizio Tutela della Salute e degli Animali ed ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro, nonché all'ASL di competenza del territorio ove è ubicato il canile.
- Per quanto attiene i decessi, si dovrà allegare apposito certificato medico e la struttura, ancorché in possesso di contratto con ditta autorizzata per lo smaltimento di rifiuti speciali e degli animali morti, dovrà su richiesta del Comune committente, conferire l'animale deceduto al Servizio Veterinario dell'Asl Na1 Centro per il dovuto accertamento autoptico.
- Parimenti per i cani adottati, dovrà essere data comunicazione ai predetti Enti, sempre entro le 24 h, utilizzando il modello regionale, da inviare unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'adottante.
- Analogamente, si dovrà procedere in caso di restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti di cani ricoverati.
- 2.15 La stessa ASL NA 1 Centro procederà, per gli animali catturati, all'applicazione del microchip identificativo e agli opportuni interventi di profilassi e di sterilizzazione. La struttura appaltata sarà oggetto di controlli periodici effettuati dal personale del Comune di Napoli e delle Associazioni di vigilanza sulla tutela animali, appositamente incaricate, nonché dei Servizi Veterinari dell'ASL territorialmente competente, finalizzata all'accertamento del numero dei cani nonché le buone condizioni generali di mantenimento, igienico sanitarie e alimentari.

## **Ricoveri**

- 2.16 I ricoveri - in prima applicazione in base alla riallocazione, con il supporto del servizio veterinario pubblico, dei circa 420 cani già in carico al Comune di Napoli presso le strutture che risulteranno aggiudicatarie e in prosieguo a seguito di comunicazione dell'ASL NA 1 Centro della necessità dell'invio degli animali presso uno dei canili convenzionati – saranno autorizzati dal Servizio Tutela

della Salute e degli Animali, previa verifica della permanenza delle condizioni giuridiche e della copertura della relativa spesa. Inoltre, il predetto Servizio, a tutela della pubblica incolumità, in casi eccezionali e su espressa e documentata richiesta dei Servizi Veterinari dell'ASL, autorizzerà il ricovero di cani padronali morsicatori, resisi responsabili di episodi di aggressione ai cittadini. Inoltre, il Servizio Tutela della Salute e degli Animali potrà autorizzare il ricovero su richiesta del proprietario, per gravi ed eccezionali esigenze documentate, chiedendo alla struttura convenzionata l'applicazione della tariffa comunale ovvero di tariffa ridotta in considerazione delle condizioni economiche dell'interessato.

I ricoveri saranno effettuati a rotazione tra i canili convenzionati, curando che siano privilegiate, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura, le strutture caratterizzate per il maggior numero di adozioni positivamente conclusi.

2.17 La struttura deve assicurare negli orari di chiusura del canile la reperibilità del personale impiegato al servizio di gestione controllo e custodia dei cani, al fine di consentire, in casi eccezionali, la consegna degli animali catturati dal personale della competente ASL NA 1 Centro e, ove necessario, anche del Direttore sanitario per consentire la cura degli animali ricoverati.

2.18 I gestori dei canili dovranno impegnarsi ad assicurare ampia collaborazione alle Associazioni cinofile legalmente riconosciute e segnalate dall'Amministrazione, che all'interno della struttura, in regime di volontariato, svolgeranno attività di rieducazione – finalizzata all'adozione – per i cani ivi ricoverati, in particolare, per quelli ritenuti “aggressivi”. A tal fine dovrà essere consentito l'accesso sia a quest' ultime che al pubblico, eventualmente interessato all'affidamento dei cani ai sensi della L.n.281/91 e L.R.3/2019, per un minimo di 2 ore al giorno in tre giorni alla settimana, incluso il sabato o la domenica.

L'affidamento del cane a privati deve essere certificato su apposita modulistica regionale scaricabile alla sezione modulistica del sito [www.anagrafecaninacampania.it](http://www.anagrafecaninacampania.it), di cui copia dovrà essere trasmessa - oltre che al Comune di Napoli - ai Servizi Veterinari ASL NA 1 Centro ed al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente per sede del canile.

2.19 I Gestori dei canili dovranno garantire nell'arco del biennio della presente convenzione una percentuale di adozione di cani conclusi positivamente pari al 30% del contingente di animali affidati dall'Amministrazione. Diversamente, l'Associazione/Ditta non potrà essere più ammessa a partecipare alle procedure di gara che l'Amministrazione andrà ad espletare per il ricovero di cani randagi.

2.20 Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box.

### **Costo del servizio**

2.21 La retta giornaliera per il ricovero dei cani ritenuta congrua per il benessere degli animali è la seguente:

€ 2,69 oltre IVA per ciascun soggetto adulto;

€ 1,54 oltre IVA per cuccioli fino a 90 giorni di età;

€ 2,06 oltre IVA per i cuccioli fino a 6 mesi;

€ 3,50 oltre IVA per i cani appartenenti alle razze pericolose e per i morsicatori;

€ 6,00 oltre IVA per il servizio di degenza.

Detta retta graverà a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 3 REQUISITI MINIMI DI BENESSERE:**

3.1 Gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno;

I cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;

I box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio;

Le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;

I cani non devono vivere in conflitto tra loro;

Devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico;

I cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili;

I cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

3.2 Le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;

I cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box-recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione dovrebbero talvolta poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti;

Il rapporto uomo-cane deve essere accurato, pertanto non dovrà percepirsi timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione;

Il numero degli operatori interni deve essere adeguato a garantire un buon livello di pulizia ed in rapporto all'ampiezza delle superfici, al numero dei cani nonché alla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box;

Gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;

Il carattere, possibilmente; di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso;

Le adozioni devono essere adeguatamente promosse, fornendo un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive e affidando cani con corretta documentazione sullo stato di salute nonché con informazioni chiare sul carattere dello stesso.

## **Art. 4 CONDIZIONI SANITARIE ALLA QUALI VIENE SOTTOPOSTO LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### **4.1 Requisiti minimi di sanificazione ambientale e controllo delle parassitosi**

Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente.

### **4.2 Intervento sul singolo animale**

Un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto, se necessario, al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.

### **4.3 Intervento sull'intera comunità**

Deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi.

Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.

### **4.4 Intervento sull'ambiente**

Devono essere garantiti trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate).

Devono, inoltre, essere assicurati trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.

### **4.5 Programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti. Registrazione degli interventi.**

I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente, ogni inizio d'anno e dovrà essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

#### **Art. 5 PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE**

5.1 Al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria "in ingresso" correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.

5.2 Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.

#### **Art. 6 PROFILASSI VACCINALE**

La profilassi vaccinale deve eseguirsi su tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.

#### **Art. 7 CONTRATTO**

Nelle more della registrazione con l'annotazione del numero di repertorio della convenzione e della sottoscrizione del contratto stesso, la prestazione del servizio di ricovero dei cani vaganti sul territorio cittadino potrà essere resa dalle ditte che risulteranno aggiudicatrici dell'appalto a far data dalla pubblicazione della determinazione di affidamento dell'incarico e dell'anticipata richiesta di esecuzione del contratto l'associazione/società o ditta non potrà opporsi. Le strutture che presentano i requisiti amministrativi richiesti, inoltre, saranno sottoposte a controllo sulla loro idoneità tecnica da parte di una commissione composta da rappresentanti del Comune, dei Servizi Veterinari della AS.L Na 1 Centro, organismo che esprimerà parere obbligatorio in ordine all'affidamento.

Il pagamento delle rette avverrà, previa presentazione di fattura con allegato elenco dei cani in vita identificati con apposito numero di microchip, con cadenza mensile.

#### **Art. 8 PENALI**

Nel caso di mancata osservanza, da parte del gestore, degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Amministrazione Comunale procederà come segue:

- al primo riscontro: richiamo scritto;
- al secondo riscontro per la medesima inadempienza: applicazione penale di € 250,00;
- ad ogni ulteriore riscontro, per qualunque motivo, l'importo della stessa penale sarà pari a € 500,00.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza del contratto, in presenza di gravi ed insindacabili motivi, tra cui, la mortalità dei cani. Il numero dei decessi di animali, cuccioli e/o adulti, dovuto non solo ad eventi sporadici ed eccezionali, o a cause epidemiche non continuative, sarà valutato dall'Amministrazione, con l'ausilio dei Servizi Veterinari della ASL Na 1 Centro. Inoltre, l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'appaltato possa nulla eccepire, qualora risultino a carico dello stesso, precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. n° 646 del 13/09/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualsiasi controversia verrà definita innanzi al giudice ordinario.

Il Dirigente del Servizio  
Tutela della Salute e degli Animali  
Dr. Roberta Sivo